Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione dell'economia

Sezione dell'agricoltura
Servizio fitosanitario
6501 Bellinzona
www.ti.ch/agricoltura

09.12.2025

Bollettino fitosanitario n. 43/2025

GENERALE

STRATEGIE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI DERIVA E DILAVAMENTO

Lo scorso 25 novembre si è tenuta la giornata tecnica sulle misure applicabili contro il rischio di dilavamento, organizzata da Agridea presso la Scuola agraria del Canton Berna a Zollikofen. Durante la mattinata sono state presentate in dettaglio le problematiche legate all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare attenzione ai rischi derivanti da fonti di dispersione diffuse e puntuali. Nel pomeriggio, attraverso diverse postazioni tematiche, sono stati approfonditi gli effetti della copertura del suolo sul dilavamento, l'influenza degli ugelli sulla deriva e i vari sistemi di trattamento delle acque provenienti dalle piazze di riempimento e lavaggio delle irroratrici.

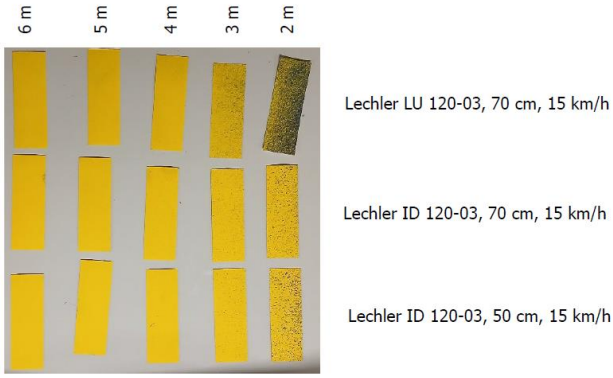

Prova di deriva: confronto tra ugelli standard (Lechler LU) e ugelli a iniezione (Lechler ID) con barra a 70 e 50 cm di altezza.

Le restrizioni in materia di dilavamento e di zone tampone senza trattamenti, da rispettare nei confronti di oggetti sensibili (acque, biotopi, boschi, piante in fiore, superfici abitate e impianti pubblici) per la gestione del rischio di deriva, sono riportate sulle etichette dei prodotti fitosanitari e sono basate su un sistema a punti: "Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di (1, 2, 3 o 4) punto(i) secondo le istruzioni del Servizio di omologazione", "Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di (6, 20, 50 o 100 m a seconda del rischio)", "Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di (3, 6 o 20 m a seconda del rischio) dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici" ecc.
Per il dilavamento, essendo un rischio che si manifesta dopo il trattamento, soprattutto in seguito a forti piogge, le misure per l'acquisizione dei punti richiesti devono essere messe in atto prima della semina della particella o mediante l'utilizzo di pratiche colturali specifiche.
Nel caso della deriva, le distanze possono essere ridotte attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio d'omologazione, che possono riguardare interventi sui macchinari (ad es. utilizzo di ugelli a iniezione), sulle tecniche di applicazione (ad es. riduzione della pressione) oppure sulla particella (ad es. installazione di barriere verso le zone sensibili).
Le misure per il conseguimento dei punti richiesti per ridurre il rischio di dilavamento e della deriva sono riportate sulle istruzioni del Servizio d'omologazione dei prodotti fitosanitari dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria del 4 giugno 2024.
Dal 2023, tra le prescrizioni previste dall'Ordinanza dei pagamenti diretti relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER), è stato inserito l'obbligo per ogni azienda iscritta di acquisire almeno 1 punto per la riduzione della deriva e del dilavamento in ogni trattamento con prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A dell'Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF). Qualora l'etichetta del prodotto preveda restrizioni maggiori, è obbligatorio attenersi alle disposizioni specifiche e alle condizioni di omologazione.
La gestione del ruscellamento è una tematica complessa, ma non tutte le superfici coltivate sono interessate. Le misure di riduzione del rischio di dilavamento devono essere messe in atto nei campi con pendenza superiore al 2% (ossia una differenza di livello di 2 metri su 100), qualora questa sia

orientata verso acque superficiali o strade dotate di sistemi di drenaggio (in presenza di tombini) situati a meno di 6 metri di distanza.
Negli ultimi anni sono state introdotte regolarmente nuove misure riguardanti la gestione del rischio per l'uso dei prodotti fitosanitari, con l'obiettivo principale di proteggere le acque superficiali, nelle quali vengono costantemente monitorate le concentrazioni di sostanze attive. Queste misure contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Confederazione, che punta a ridurre del 50% i rischi legati ai prodotti fitosanitari entro il 2027.
Ulteriori informazioni sulla tematica sono disponibili sul sito di Agridea: https://themes.agripedia.ch/it/ (Temi → Protezione delle colture → Deriva e dilavamento nella protezione fitosanitaria).

AUTORIZZAZIONE SPECIALE PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI: CAMBIAMENTI DELLE ORDINANZE

Secondo l'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) l'utilizzo di prodotti fitosanitari (PF) omologati per uso professionale nel contesto professionale e/o commerciale è consentito ad agricoltori a titolo principale o accessorio, nonché a **giardinieri, custodi di edifici e in generale i professionisti attivi nella gestione del verde** che soddisfano i seguenti requisisti:

- essere in possesso della relativa autorizzazione speciale
- possedere un diploma riconosciuto come equivalente dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), si veda la lista sul sito www.permis-pph.admin.ch;
- essere stati formati da un responsabile in possesso dell'autorizzazione speciale e facente parte dello stesso soggetto giuridico: azienda o istituzione (maggiori informazioni sul citato sito).

In alternativa è possibile far eseguire i trattamenti da una terza persona purché in possesso di un'autorizzazione valida.

Per formazioni dettagliate sul rinnovo dell' autorizzazione e la sua digitalizzazione è possibile consultare il sito www.permis-pph.admin.ch/it/sostituire-autorizzazione.

Fino alla fine del 2025, per ottenere l'autorizzazione speciale bisogna rispettare i requisiti previsti dall'Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'agricoltura, nell'orticoltura e nel giardinaggio (OASAG). Tutti i settori citati nel titolo sono riuniti sotto la stessa ordinanza; questo si riflette anche nei corsi di formazione, che presentano contenuti comuni, nonché nell'esame, gestiti da un unico organo formativo.

A partire dal 1°gennaio 2026 questo testo di legge cambierà ed entreranno in vigore quattro nuove ordinanze, suddivise in base all'ambito di utilizzo:

- Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'agricoltura (OAS-A).
- **Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'orticultura (OAS-O).**
  ATTENZIONE: con il termine "orticoltura" si intendono le professioni dei giardinieri; a causa di un errore di traduzione, fino alla prossima revisione del testo questa ordinanza manterrà tale denominazione.
- Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'economia forestale (OAS-Fo).
- Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di erbicidi in settori particolari (OAS-SP).

L'ordinanza denominata OAS-O riguarderà i giardinieri e i manutentori del verde. Chi possiede questa autorizzazione potrà acquistare tutti i prodotti fitosanitari omologati per l'orticoltura.

Con l'entrata in vigore di questo nuovo testo cambieranno anche gli organi d'esame e gli istituti formativi riconosciuti a livello nazionale: la lista esaustiva è già consultabile sul sito www.permis-pph.admin.ch. **Nel nostro Cantone, a partire dal 01.01.2026 l'organo competente per il settore giardinaggio sarà JardinSuisse-Ticino**. Nelle prossime settimane saranno fornite ulteriori informazioni legate ai corsi per l'ottenimento dell'autorizzazione sugli esami e sui corsi di formazione continua sul sito: www.jardinsuisse-ti.ch.

Servizio fitosanitario cantonale
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. 091 814 35 57/85/86/87
servizio.fitosanitario@ti.ch
www.ti.ch/fitosanitario